



COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 263 DEL 26/05/2014

OGGETTO: D.LGS. 91/2008 - AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO (RSPP) E AFFIDAMENTO INCARICO DI PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS) – 1 GIUGNO 2014 – 31 DICEMBRE 2016 - CIG ZBA0F2BA51 - CIG Z7B0F2BAFC

COPIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:

il D.lgs. 09/04/2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" al Capo III, impartisce disposizioni circa la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure generali di tutela, alla formazione dei lavoratori ed all'istituzione del Servizio di prevenzione e protezione;

- nello specifico il citato D.Lgs n. 81:

- all'art. 31, dispone che il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dei luoghi di lavoro o incarica persone o servizi esterni ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e della salubrità degli ambienti di lavoro e dell'elaborazione delle procedure preventive e protettive da porsi in atto al fine di salvaguardare la sicurezza all'interno degli ambienti di lavoro;
- all'art. 32, dettaglia le competenze e conoscenze necessarie per il corretto espletamento degli adempimenti connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attività da svolgersi a cura del personale dipendente, il tutto finalizzato ad un obiettivo di riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 1/04/2014 con il quale il Sindaco ha nominato la sottoscritta "Datore di lavoro" del Comune di Lanusei, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.81 del 9.04.2008 e successive modifiche;

CONSIDERATO

- che tra gli obblighi del datore di lavoro previsti dagli artt.17 e 18 del D.Lgs. 81/2008, rientrano la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito denominato RSPP) e la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- che il "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" è persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs 81/2008, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- che il "Medico competente" è un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs 81/2008, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1 del D.Lgs 81/2008, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al del D.Lgs 81/2008;

DATO ATTO che il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti specifici individuati dalla normativa sopra richiamata, di cui all'articolo 32;

RILEVATO che la mancata nomina delle figure di cui sopra comporta rilevanti sanzioni previste a carico del datore di lavoro;

ATTESO che, ad oggi, risultano scaduti gli incarichi di RSPP e medico competente, precedentemente affidati rispettivamente all'Ing. Luca Crobu e al Dott. Luigi Bosincu per il triennio 2010-2013, come da Determinazione del Responsabile dell'Area dei Servizi tecnici n. 999 del 21.09.2010;

DATO ATTO che l'affidamento esterno del servizio di consulenza in materia di sicurezza e salute suoi luoghi di lavoro, con tutte le prestazioni ad esso connesse compresi i relativi incarichi di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 è attività obbligatoria dell'Ente, non essendo presenti all'interno dell'organico tecnico dell'Ente figure professionali idonee, specificamente formate e specializzate per gli scopi in questione;

RILEVATA pertanto la necessità, relativamente al periodo 2014/2015/2016, di procedere all'affidamento del Servizio in oggetto, in relazione alle singole specifiche funzioni, ad un soggetto in possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria previsti dalla normativa vigente;

EVIDENZIATO che

- ai fini della legislazione sulla sicurezza nei luoghi posto di lavoro, sono da considerarsi a tutti gli effetti "lavoratori", le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (...).
- a seguito del trasferimento di alcuni servizi, tra cui i "servizi sociali", all'Unione Comuni d'Ogliastra, di cui il Comune di Lanusei fa parte, quest'ultima prende in carico personale incaricato a svolgere attività lavorativa anche nei singoli Comuni di appartenenza;

RICHIAMATO il Protocollo d'intesa approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 32 del 16.04.2014 disciplinante i rapporti tra il Comune di Lanusei e l'Unione dei Comuni d'Ogliastra in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro dei lavoratori che, seppur incaricati dall'Unione, svolgano la loro prestazione presso l'ente;

DATO ATTO che, a seguito della stipula del Protocollo d'intesa di cui sopra, l'Unione Comuni d'Ogliastra è responsabile in materia di igiene e sicurezza del lavoratore che opererà in nome dell'Unione ma per conto del Comune, per quanto attiene la sola idoneità sanitaria;

PRESO ATTO che è intendimento di questa amministrazione, come più volte manifestato dagli organi istituzionali competenti, procedere verso una gestione associata del Servizio di Prevenzione e Protezione in maniera tale da poter coordinare le attività previste in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, pur rimanendo in capo alle figure individuate dalla normativa richiamata le specifiche responsabilità;

CONSIDERATO che sempre più frequenti sono le occasioni di avvio al lavoro, anche mensilmente o addirittura giornalmente, di lavoratori assunti dall'Unione dei Comuni d'Ogliastra nell'ambito di programmi volti a sopperire a situazioni di svantaggio e disagio sociale presso il comune di appartenenza, o di persone segnalate e assunte dalla Regione Sardegna nell'ambito di sostegni specifici attraverso sussidi di natura economica, o di operai assunti dall'ente nell'ambito dei progetti finanziati dalla Regione attraverso l'attivazione di cantieri;

RITENUTO che tali esigenze non sono compatibili con le condizioni dettate dalla Convenzione CONSIP denominata: "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro", Lotto n. 4 (Regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna) in quanto:

- la quantificazione delle prestazioni richieste e richiedibili non può essere fornita a priori, alla luce delle esigenze imprevedibili di cui sopra;
- la presunta quantificazione di un costo "base" sarebbe indubbiamente superata dal costo che il Comune dovrebbe sostenere per le prestazioni aggiuntive che si rendessero necessarie (considerando tra l'altro, elemento di rilievo non trascurabile, la spesa aggiuntiva che l'ente dovrebbe sostenere a fronte della copertura dei costi di trasferta per i professionisti non

residenti in loco, preso atto che i soggetti presenti su CONSIP hanno sede fuori dalla Sardegna), a fronte delle quali dovrebbe essere garantita la massima tempestività visti i tempi ristretti che l'avvio al lavoro di determinate categorie richiede;

PRESO ATTO delle convenzioni attualmente in essere presso l'Unione dei Comuni d'Ogliastra per lo svolgimento del Servizio in oggetto, stipulate con l'attuale RSPP e Medico competente;

RILEVATO che i costi inerenti l'attivazione del servizio e delle prestazioni in oggetto attraverso la Convenzione CONSIP risultano complessivamente superiori rispetto a quelli sostenuti dall'Unione dei Comuni d'Ogliastra in relazione a prestazioni quantitativamente superiori e con una possibilità di pianificazione ulteriore e più flessibile, sulla base di esigenze non prevedibili a priori in quanto, come sopra riportato, non facenti parte della ordinaria programmazione assunzionale dell'ente;

VALUTATA l'opportunità di coordinare l'attività del Servizio in oggetto con quella svolta in tale ambito dall'Unione dei Comuni d'Ogliastra, quale presupposto per assolvere in maniera più efficiente gli obblighi posti in capo al Datore di lavoro a tutela dei lavoratori, garantendo, al contempo, economie di scala in relazione ai costi da sostenere, in un'ottica di economicità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che, per la positiva valutazione dei servizi resi presso l'Unione dei Comuni d'Ogliastra e la convenienza del corrispettivo economico richiesto, anche al fine di garantire la continuità e il coordinamento del servizio, sono stati contattati:

- l'Ing. Riccardo Manca, attuale RSPP presso l'Unione dei Comuni d'Ogliastra, che si è dichiarato disponibile ad assumere il ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione comunale di cui all'Art.33 del D.Lgs. 81/2008 e a svolgere i compiti di detto servizio di prevenzione e protezione dallo stesso previsti, oltre alla redazione/aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell'art.28 dello stesso decreto legislativo;
- il dott. Davide Setzu, attuale Medico competente presso l'Unione dei Comuni d'Ogliastra, che si è dichiarato disponibile ad assumere il ruolo Medico Competente in materia di Igiene e Sicurezza dei Lavoratori nei luoghi di lavoro del servizio di protezione comunale e a svolgere i compiti previsti dall'Art.25 del D.Lgs.81/2008;

ESAMINATE

- l'offerta di cui all'Allegato sub lettera A), rimessa dall'ing. Riccardo Manca, pari ad euro 5.000,00 annuo, oltre Iva e contributi integrativi, per lo svolgimento delle prestazioni relative ai servizi di prevenzione e protezione a valere sulle seguenti attività: attività R.S.P.P.; affiancamento del Datore di Lavoro nell'assolvimento degli obblighi posti in capo a tale figura; revisione e aggiornamento DVR/Redazione e aggiornamento Piano delle Misure di Prevenzione; Redazione e aggiornamento piano di emergenza; Piano di formazione – informazione-addestramento; Corso di formazione-base; Corso di formazione specifica; Corso preposti ed ulteriori specificamente individuate nell'ambito di quelle principali sopra elencate;
- l'offerta di cui all'Allegato sub lettera B), pervenuta da parte del Dott. Setzu per le prestazioni in capo alla figura del Medico competente all'interno dell'ente, ovvero: collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione nella valutazione dei rischi, nella Predisposizione delle misure di tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, programmazione ed esecuzione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, comunicazione scritta in occasione delle riunioni periodiche dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria con le indicazioni del significato dei dati forniti ai fini della attuazione delle misure di tutela, invio ai servizi competenti per territorio delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, visita degli ambienti di lavoro con relazione e stesura del protocollo di sorveglianza sanitaria. Per tali prestazioni

l'importo richiesto è pari ad Euro 200 annui; l'offerta contiene, inoltre, le condizioni economiche riguardanti le prestazioni specifiche per le quali si rimanda integralmente all'allegato B).

RICHIAMATO il regolamento comunale per l'esecuzione di forniture di beni e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2008, verificato che i servizi in oggetto rientrano tra le tipologie dallo stesso richiamate all'art. 5 lettera b), e ritenuto di applicare, per l'affidamento diretto del servizio di che trattasi, l'art. 13 dello stesso regolamento che così recita: *"Per servizi e forniture inferiori a € 30.000,00 è consentito l'affidamento diretto; per le prestazioni di cui al comma 16 dell'articolo 11 della LR 5/2007 è consentito l'affidamento diretto fino ad € 20.000,00"*

ACCERTATI

- i requisiti posseduti dall'ing. Riccardo Manca e dal dott. Davide Setzu in ordine alle specifiche attività di competenza oggetto del presente provvedimento;
- la qualificazione in materia di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 come da certificazioni in atti;
- la professionalità, esperienza, serietà e disponibilità dell'affidatario, come emergenti da curriculum in atti e da prestazioni erogate in favore di diverse amministrazioni ed istituzioni pubbliche;
- la valutazione positiva sulla qualità dei servizi resi nei rapporti intercorsi con la stessa Unione dei Comuni d'Ogliastra;
- la regolarità contributiva dell'ing. Riccardo Manca e del dott. Davide Setzu, comprovata dagli allegati sub lettera C) e D) facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, di provvedere al relativo affidamento per il periodo 1 giugno 2014/31 dicembre 2016;

DATO ATTO che il presente procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" è stato individuato con i seguenti codici identificativi: CIG *Z7BOF2BAFC* (Affidamento servizio medico competente) e *ZBA0F2BA51* (Affidamento servizio RSPP)

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3, in data 14.01.2014, concernente l'attribuzione, durante l'esercizio provvisorio del bilancio preventivo 2014, delle risorse finanziarie a favore dei responsabili di servizio sulla base dei capitoli previsti nel Piano esecutivo di gestione relativo all'esercizio 2013;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 14/02/2014 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile dell'Area dei Servizi tecnici;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE al dott. Ing. Riccardo Manca di Lanusei, con studio in via Marconi n. 12, C.F. MNCRCR72A26E441Z P.I. 01219770912, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, l'incarico per l'espletamento delle funzioni di

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi e attività correlate, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08;

DI APPROVARE lo schema di contratto, allegato al presente provvedimento, da stipulare con il professionista summenzionato per la regolamentazione dei rapporti derivanti dall'incarico stesso;

DI DARE ATTO CHE l'incarico, da svolgersi nel periodo 1 giugno 2014 - Dicembre 2016, verrà formalizzato mediante scrittura privata semplice, utilizzando lo schema di convenzione facente parte integrante e sostanziale del presente atto, allegato sub lettera E), ed acquisterà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

DI DARE ATTO CHE il compenso da corrispondere per l'incarico in questione ammonta ad € 5.000,00 annui, oltre ad € 200,00 per Inarcassa al 4% ed € 1.144,00 per Iva al 22%, per complessivi € 6.344,00;

2. DI AFFIDARE al dott. Davide Setzu di Cagliari, con studio a Calasetta (CI) in Via G.Garibaldi n. 63, C.F. STZDVD77E27B354O, P.I. 02984790929, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, l'incarico per l'espletamento delle funzioni di Medico competente per le prestazioni in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.n.81/2008;

DI APPROVARE lo schema di contratto, allegato al presente provvedimento, da stipulare con il professionista summenzionato per la regolamentazione dei rapporti derivanti dall'incarico stesso;

DI DARE ATTO CHE l'incarico, da svolgersi nel periodo 1 giugno 2014 – Dicembre 2016, verrà formalizzato mediante scrittura privata semplice utilizzando lo schema di convenzione facente parte integrante e sostanziale del presente atto, allegato sub lettera F), ed acquisterà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

DI DARE ATTO CHE il compenso da corrispondere per l'incarico in questione ammonta ad € 200,00 annui, comprensiva di oneri previdenziali al 2%, oltre una quota variabile per eventuali visite mediche stimata in 5.099,32 euro;

DI DARE ATTO che i professionisti summenzionati sono in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 81/2008, come da documentazione acquisita agli atti dell'Ente rimessa dallo stesso professionista.

DI DARE ATTO che le prestazioni richieste verranno rese dai sunnominati professionisti nella forma di lavoro autonomo e nella loro qualità di professionisti esterni.

DI ASSUMERE I SEGUENTI IMPEGNI, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000, a copertura della spesa di cui sopra, a valere sull'intervento 1.01.08.10300 Capitolo 1810/3 denominato "sicurezza lavoratori":

- quanto ad euro 16.588,68 a favore dell'Ing. Riccardo Manca per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione da eseguirsi per il periodo 1 giugno 2014 – 31 dicembre 2016, imputando la relativa spesa nel modo seguente:
 - € 3.900,68 sull'annualità 2014;
 - € 6.344,00 sull'annualità 2015;
 - € 6.344,00 sull'annualità 2016;

- quanto ad euro 5.690,00 a favore del Dott. Davide Setzu per l'incarico di Medico Competente, imputando la relativa spesa nel modo seguente:
 - € 5.099,32 sull'annualità 2014;
 - € 200,00 sull'annualità 2015;
 - € 200,00 sull'annualità 2016;

dando atto, altresì, che trattasi di spesa atta a far fronte a un obbligo di legge e non frazionabile ai sensi della normativa che regola l'esercizio provvisorio.

DI DISPORRE l'annotazione della spesa di cui all'impegno pluriennale sopra riportato, ai fini delle conseguenti operazioni contabili a valere sul Bilancio di Previsione annuale e pluriennale in corso di predisposizione.

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- al Responsabile dell'Area degli Affari giuridici ed economici, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività dello stesso, ai sensi dell'art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000;
- all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione sull'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune e per l'inserimento nella raccolta delle determinazioni;
- al Sindaco, al Segretario comunale e ai Responsabili d'Area dell'ente, per opportuna conoscenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr.ssa Luisella rosa

Area Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 263 DEL 26/05/2014

OGGETTO: D.LGS. 91/2008 - AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO (RSPP) E AFFIDAMENTO INCARICO DI PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS) – 1 GIUGNO 2014 – 31 DICEMBRE 2016 - CIG ZBA0F2BA51 - CIG Z7B0F2BAFC

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 26/05/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA

f.to Sandra Demurtas

Esercizio	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

Data e firma dell'Istruttore _____

Annotazioni

.....

Data, 26/05/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA

f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Data, _____

L' addetto alle pubblicazioni

F.to Basolu Maria Antonietta

Dottor Davide Setzu

Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro
Via G. Garibaldi 63 - 09011 Calasetta (CI)
Cell.: 3332502606
P.I.: 02984790929

Oggetto: offerta per l'affidamento di incarico di medico competente per il Comune di Lanusei

Di seguito si elenca il preventivo per le singole prestazioni erogate:

- Nomina e svolgimento dell'incarico di medico competente, collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione nella valutazione dei rischi, nella predisposizione delle misure di tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, programmazione ed esecuzione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, comunicazione scritta in occasione delle riunioni periodiche dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria con le indicazioni del significato dei dati forniti ai fini della attuazione delle misure di tutela, invio ai servizi competenti per territorio delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, visita degli ambienti di lavoro con relazione e stesura del protocollo di sorveglianza sanitaria: Euro 200 annui.
- Visita medica per personale addetto all'uso del videoterminale (videoterminalisti e istruttori tecnici) per almeno 20 ore settimanali comprensiva di esame funzionale del rachide, screening visivo e giudizio di idoneità: Euro 85 per singolo dipendente.
- Visita medica comprensiva di esame funzionale del rachide, elettrocardiogramma, esami di funzionalità respiratoria, audiometria (quando prevista) e giudizio di idoneità : Euro 110 per singolo dipendente.
- Vaccinazione antitetanica comprensiva di acquisto del farmaco, somministrazione, compilazione ed aggiornamento del registro delle vaccinazioni ai sensi di legge: Euro 30 per singola somministrazione.
- accertamenti sanitari di primo livello atti a verificare l'assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi del provvedimento 30/10/2007, G.U. 266 del 15/11/2007: Euro 50 per singolo dipendente.
- Attività di consulenza, informazione e formazione dei Lavoratori, sulla base del protocollo che l'Azienda predisporrà sull'argomento: Euro 80 l'ora+ IVA
- Eventuali altre voci quali visite specialistiche o esami di diagnostica strumentale o di laboratorio ritenuti indispensabili dal medico competente per la formulazione del giudizio di idoneità verranno considerati a parte, a carico del datore di lavoro ai sensi della normativa vigente.

Data: 24/04/2014


Dott. Davide Setzu
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO
Via G. Garibaldi, 63 - 09011 CALASETTA
Cell. 333 2502606
P.I. 02984790929 - C.F. STZD VD 77E27B3540

ALLEGATO E)

Oggetto: contratto per l'affidamento dell'incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, per il periodo 1° luglio 2012 – 30 giugno 2014.

Premesso che:

- con determinazione n. ____ del _____ veniva affidato al dott. Ing. Riccardo Manca, per le motivazioni ivi contenute, per il periodo 1 giugno 2014 – 31 dicembre 2016, l'incarico professionale per l'espletamento delle funzioni di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi e attività correlate, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08;

- con la stessa determinazione veniva contestualmente approvato lo schema di contratto da stipulare fra la parti.

Con la presente scrittura privata

TRA

- "Comune di Lanusei" (codice fiscale: 00369930425), con sede legale in _____, nella persona della Dott.ssa Luisella Rosa, responsabile dell'Area dei Servizi tecnici, in forza del Decreto sindacale n. 1 del 14 febbraio 2014, e Datore di Lavoro del Comune di Lanusei nominata con Decreto Sindacale **e n. 4 del 1 Aprile 2014**, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente l'Amministrazione medesima, di seguito nel presente atto denominata "Ente";

E

- "Dott. Ing. Riccardo Manca", con studio in Lanusei, Via Marconi n. __, C.F. _____ e P. IVA _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

(Oggetto)

Il Comune di Lanusei designa quale "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi" il dott. Ing. Riccardo Manca - iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri di _____ dal _____ al n. ____ - con studio in Lanusei, Via Marconi n. __, C.F. _____ e P. IVA _____.

Art. 3

(Prestazioni professionali)

Le prestazioni professionali relative all'incarico in oggetto sono quelle indicate dall'articolo 33 del D.Lgs. n. 81/08 e dall'offerta preventivata dal professionista assunta agli atti del Comune, allegata al presente atto sub lettera A) per farne parte integrante, vale a dire:

- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81/08 e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- formulazione proposte relative ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/08;
- comunicare ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 81/08;

_____ -

Il Comune di Lanusei provvederà a fornire al Responsabile incaricato tutte le notizie ed informazioni necessarie allo svolgimento dell'incarico stesso.

Il Responsabile è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

Art. 4

(Durata dell'incarico)

L'incarico decorre dal _____ e fino al _____.

Art. 5

(Condizioni particolari di contratto)

Le prestazioni professionali vengono espletate sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente atto. Il professionista inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia, le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma possa comunque interessare la prestazione.

Art. 6

(Compenso della prestazione)

Il compenso spettante al Professionista per le prestazioni oggetto del presente incarico viene stabilito in € _____, oltre Inarcassa al __% ed IVA al 22%, per l'importo complessivo di € _____. Rimangono escluse eventuali spese per analisi di laboratorio.

Si conviene tra le parti che l'importo suddetto rimarrà fisso ed invariabile.

Art. 7

(Pagamenti)

Il pagamento dell'onorario sarà effettuato secondo la tempistica di seguito riportata:

Anno 2014: € _____ (€ -----+Inarcassa __%+Iva 22%) al 31/12/2012;

Anno 2015: € _____ (€ -----+Inarcassa __%+Iva22%):

- 50% al 30/06/2015;

- 50% al 31/12/2015;

Anno 2016: (€ -----+Inarcassa __%+Iva 22%):

- al _____ (conclusione del rapporto contrattuale).

L'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle stesse.

Art. 8

(Risoluzione del contratto)

Il Comune di Lanusei potrà disporre la risoluzione dell'incarico di cui al presente contratto nel caso in cui il professionista non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi ivi contenuti o alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione stessa per il suo espletamento. In tal caso spetteranno al professionista i compensi in proporzione alle prestazioni correttamente svolte, fatto salvo il risarcimento degli oneri e delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere a causa dell'inadempimento dell'incarico. Inoltre le parti concordemente convengono che il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente ad iniziativa del committente nel caso in cui si ritenesse opportuno ricorrere ad altre e diverse forme di collaborazione. In tale eventualità, il committente sarà tenuto a corrispondere al professionista, che dichiara di aver tenuto conto di tale possibile evenienza nella formulazione del corrispettivo contrattuale, il compenso per l'opera sino a quel momento svolta. In tale eventualità verranno corrisposti al professionista gli importi previsti in proporzione alle prestazioni effettivamente svolte, previa presentazione di una relazione sull'attività eseguita e l'emissione di regolare fattura.

Art. 9

(Spese di stipulazione)

Tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione e conseguenti sono a carico del professionista incaricato. Il presente atto sarà registrato a tassa fissa in caso d'uso ai sensi

dell'art.5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Art. 10

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti rinviano alle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Eventuali divergenze sorte tra il Comune di Lanusei ed il Professionista circa l'interpretazione del presente contratto e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporre in via amministrativa, saranno deferite al Tribunale di Lanusei.

Art. 11

(Domicilio)

Le parti eleggono domicilio:

L'Amministrazione comunale di Lanusei in Via Roma n. ___ – 08045 Lanusei

Il Dott. Ing. Riccardo Manca in Via Marconi n. ___ – 08045 Lanusei

Art. 12

(Trattamento dei dati personali)

Il Comune di Lanusei, ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, informa il dott. Ing. Riccardo Manca che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lanusei, _____

Dott.sa Luisella Rosa

Dott. Ing. Riccardo Manca

ALLEGATO F) Sezione V *SORVEGLIANZA SANITARIA*

Oggetto: contratto per l'affidamento dell'incarico professionale di Medico competente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, per il periodo 1° luglio 2012 – 30 giugno 2014.

Premesso che:

- con determinazione n. ____ del _____ veniva affidato al dott. Ing. Davide Setzu, per le motivazioni ivi contenute, per il periodo 1 giugno 2014 – 31 dicembre 2016, l'incarico professionale per l'espletamento delle funzioni di responsabile del Servizio di Medico competente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- con la stessa determinazione veniva contestualmente approvato lo schema di contratto da stipulare fra la parti.

Con la presente scrittura privata

TRA

- "Comune di Lanusei" (codice fiscale: 00369930425), con sede legale in _____, nella persona della Dott.sa Luisella Rosa, responsabile dell'Area dei Servizi tecnici, in forza del Decreto sindacale n. 1 del 14 febbraio 2014, e Datore di Lavoro del Comune di Lanusei nominata con Decreto Sindacale n. 4 del 1 Aprile 2014, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente l'Amministrazione medesima, di seguito nel presente atto denominata "Ente";

E

- "Dott. Davide Setzu", con studio in ____, Via ____ n. ____, C.F. _____ e P. IVA _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

(Oggetto)

Il Comune di Lanusei designa quale "Medico competente" il dott. Davide Setzu - iscritto all'Albo dell'Ordine degli I_____ al n. _____ - con studio in ____, Via ____ n. ____, C.F. _____ e P. IVA _____.

Art. 3

(Prestazioni professionali)

Le prestazioni professionali relative all'incarico in oggetto sono quelle indicate nel D.Lgs. n. 81/08 e dall'offerta preventivata dal professionista assunta agli atti del Comune, allegata al presente atto sub lettera A) per farne parte integrante, ed è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. La sorveglianza sanitaria oggetto della prestazione comprende:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- visita medica preventiva in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 81/2008, secondo i requisiti minimi contenuti in esso indicati. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Il Comune di Lanusei provvederà a fornire al Responsabile incaricato tutte le notizie ed informazioni necessarie allo svolgimento dell'incarico stesso.

Il Responsabile è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

Art. 4

(Durata dell'incarico)

L'incarico decorre dal _____ e fino al _____.

Art. 5

(Condizioni particolari di contratto)

Le prestazioni professionali vengono espletate sotto l'esatta osservanza di tutte le condizioni e norme stabilite con il presente atto. Il professionista inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia, le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma possa comunque interessare la prestazione.

Art. 6

(Compenso della prestazione)

Il compenso spettante al Professionista per le prestazioni oggetto del presente incarico viene stabilito in € _____, oltre oneri previdenziali al 2%, per l'importo complessivo di € _____. Rimangono escluse eventuali spese per analisi di laboratorio.

Si conviene tra le parti che l'importo suddetto rimarrà fisso ed invariabile.

Art. 7

(Pagamenti)

Il pagamento dell'onorario sarà effettuato secondo la tempistica di seguito riportata:

Anno 2014: € _____ (€ -----+oneri previdenziali 2%) al 31/12/2012;

Anno 2015: € _____ (€ -----+ oneri previdenziali 2%)

- 50% al 30/06/2015;

- 50% al 31/12/2015;

Anno 2016: (€ -----+ oneri previdenziali 2%)

- al _____ (conclusione del rapporto contrattuale).

L'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle stesse.

Art. 8

(Risoluzione del contratto)

Il Comune di Lanusei potrà disporre la risoluzione dell'incarico di cui al presente contratto nel caso in cui il professionista non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi ivi contenuti o alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione stessa per il suo espletamento. In tal caso spetteranno al professionista i compensi in proporzione alle prestazioni correttamente svolte, fatto salvo il risarcimento degli oneri e delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere a causa dell'inadempimento dell'incarico. Inoltre le parti concordemente convengono che il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente ad iniziativa del committente nel caso in cui si ritenesse opportuno ricorrere ad altre e diverse forme di collaborazione. In tale eventualità, il committente sarà tenuto a corrispondere al professionista, che dichiara di aver tenuto conto di tale possibile evenienza nella formulazione del corrispettivo contrattuale, il compenso per l'opera sino a quel momento svolta. In tale eventualità verranno corrisposti al professionista gli importi previsti in

proporzione alle prestazioni effettivamente svolte, previa presentazione di una relazione sull'attività eseguita e l'emissione di regolare fattura.

Art. 9

(Spese di stipulazione)

Tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione e conseguenti sono a carico del professionista incaricato. Il presente atto sarà registrato a tassa fissa in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Art. 10

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti rinviano alle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Eventuali divergenze sorte tra il Comune di Lanusei ed il Professionista circa l'interpretazione del presente contratto e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, saranno deferite al Tribunale di Lanusei.

Art. 11

(Domicilio)

Le parti eleggono domicilio:

L'Amministrazione comunale di Lanusei in Via Roma n. 98 – 08045 Lanusei

Il Dott. Davide Setzu in Via G.Garibaldi 63 – 09011 Calasetta

Art. 12

(Trattamento dei dati personali)

Il Comune di Lanusei, ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, informa il dott. Davide Setzu che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lanusei, _____

Dott.sa Luisella Rosa

Dott. Davide Setzu

Studio Tecnico di Ingegneria ingg. Riccardo Manca – Fabrizio Deiana
V.le Marcusei, 12 - 08045 Lanusei (OG)
tel/fax: 0782 692344 - cell.. 340 6094869 - 349 0549754

Alla cortese attenzione

*Dott.ssa Luisella Rosa, Datore di Lavoro del Comune di Lanusei
Via Roma, 95
08045 Lanusei*

Oggetto: Offerta economica relativa all'assolvimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e delle prestazioni di seguito specificate per il Comune di Lanusei.

Il sottoscritto **ing. Riccardo Manca**, nato a Lanusei 26.01.1972 con studio in Lanusei, v.le Marcusei,12, interessato, in qualità di professionista, alle prestazioni di cui in oggetto, dichiara che esse si concretano nei seguenti servizi:

- Assolvimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Affiancamento del Datore di Lavoro nell'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione e attività di assistenza e consulenza in tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008, comprese le comunicazioni agli organismi di controllo;
- Analisi e valutazione dei rischi e individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione degli ambienti di lavoro per il Comune di Lanusei.
- Adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di Sicurezza ed Evacuazione per il Comune di Lanusei alla normativa vigente.
- Consulenza relativa alle misure di sicurezza dei luoghi di lavoro da adottare per le strutture di proprietà comunale da individuare in convenzione.
- Analisi e valutazione dei rischi e individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione per le suddette strutture.
- Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/2008.
- Attività di Formazione del personale sulle misure di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008.

Le qualifiche dell'ing. Manca consentono di erogare l'attività di formazione prevista dall'Accordo Stato Regione prevista per tutti i lavoratori del Comune di Lanusei compresi quelli che l'amministrazione assume periodicamente attraverso i bandi regionale o comunitari.

La formazione avverrà prevedendo la seguente articolazione:

1. formazione generale per tutti i lavoratori di 4 ore.
2. formazione specifica per tutti i lavoratori del settore amministrazione pubblica per 8 ore.
3. formazione specifica per tutti i lavoratori dei bandi servizi sociali per un numero di 4 o 8 o 12 ore a seconda delle specifiche mansioni.
4. formazione dei preposti di 8 ore.
5. formazione dei dirigenti di 12 ore.

per l'espletamento di tali servizi il sottoscritto ing. **Riccardo Manca**

OFFRE

la propria disponibilità alla cifra seguente: **€ 5'000,00 (Euro cinquemila/00)** oltre IVA e cassa previdenziale come di seguito specificato:

a - Vs. dare per prestazioni professionali	€ 5.000,00
b - Contributo integrativo Cassa di previdenza (4% di a)	€ 200,00
c - totale imponibile (a+b)	€ 5.200,00
d - Iva (22 % di c)	€ 1.144,00
totale imponibile (c+d)	€ 6.344,00
Ritenuta d'acconto (20 % di a)	€ 1.000,00
Netto a pagare	€ 5.344,00

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento o specificazione, colgo l'occasione per porgereVi i più cordiali Saluti.

Lanusei 23/04/2014

Ing. Riccardo Manca

inarcassa

CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI
LIBERI PROFESSIONISTI

Protocollo: **Inarcassa.0427425.13-05-2014**

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Posizioni Previdenziali

da citare nella risposta: **Matr.** 691316 - **Rif.** 171.2.1/STAP03

691316/171.2.1/STAP03

Spett.le
COMUNE DI LANUSEI
LAVORI PUBBLICI
VIA ROMA, 98
08045 LANUSEI OG

Oggetto: **certificato di regolarità contributiva (art. 90 D.Lgs. n.163/2006).**

In relazione alla richiesta di certificazione in oggetto del 13/05/2014, riferita al Dott. Ing. RICCARDO MANCA nato/a a LANUSEI NU il 26/01/1972 codice fiscale MNCRCR72A26E441Z, matricola 691316, si certifica che il professionista alla data odierna risulta **in regola** con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione per quanto accertato in relazione alle dichiarazioni reddituali rese.

La presente dichiarazione, prodotta in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge, ha validità di mesi tre dalla data di rilascio.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)



Spett.le Comune di Lanusei
via Roma n.95
08045 Lanusei (OG)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Davide Setzu nato a Cagliari (Ca) il 27/05/1977 e residente a Calasetta (CI) via G.Garibaldi n°63 CAP 09011, C.F: STZDVD77E27B3540 , in qualità di:
Libero Professionista

Ditta Individuale Dottor Davide Setzu con Sede in Calasetta (CI) via G.Garibaldi n°63 CAP 09011, C.F.: STZDVD77E27B3540, P.I.: 02984790929

ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera p) del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole del disposto dell'art. 71 del medesimo D.P.R., il quale costituisce obbligo per le Amministrazioni di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

DICHIARA

In riferimento a quanto sancito dall'art. 4 comma 14bis della Legge n° 106 del 12/07/2011 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70), il quale testualmente recita: "*Per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al D.P.R. n. 445 del 2000.*"

- 1 La regolarità della propria correttezza contributiva nei confronti dei seguenti **Enti previdenziali**:
Fondo di Previdenza Generale ENPAM

Tipologia Ditta: Libero Professionista


E che quindi l'Impresa/Ditta **risulta regolare** ai fini del **D.U.R.C.** in quanto si è provveduto a versare regolarmente tutti i premi accessori agli Enti di cui sopra alla Data del 07/05/2014

Che:

non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate,

in Fede:

Calasetta li 07/05/2014


Dott. Davide Setzu
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO
Via G. Garibaldi, 63 - 09011 CALASETTA
Cell. 383 2502606
P.I. 02984790929 - C.F. STZDVD77E27B3540

Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità (o di un documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38, c. 3 del D.P.R. 445/2000);

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della privacy) si informa che:

- a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale;
- c) i soggetti o le categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/1990, gli organi dell'autorità giudiziaria;
- d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003;
- e) soggetto attivo nella raccolta dei dati è la Provincia dell'Ogliastra.

Spett.le Comune di Lanusei
via Roma n.95
08045 Lanusei (OG)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Davide Setzu nato a Cagliari (Ca) il 27/05/1977 e residente a Calasetta (CI) via G.Garibaldi n°63 CAP 09011, C.F: STZDVD77E27B3540 , in qualità di:
Libero Professionista

Ditta Individuale Dottor Davide Setzu con Sede in Calasetta (CI) via G.Garibaldi n°63 CAP 09011, C.F.: STZDVD77E27B3540, P.I.: 02984790929

ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera p) del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole del disposto dell'art. 71 del medesimo D.P.R., il quale costituisce obbligo per le Amministrazioni di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

DICHIARA

In riferimento a quanto sancito dall'art. 4 comma 14bis della Legge n° 106 del 12/07/2011 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70), il quale testualmente recita: "*Per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al D.P.R. n. 445 del 2000.*"

- 1 La regolarità della propria correttezza contributiva nei confronti dei seguenti **Enti previdenziali**:
Fondo di Previdenza Generale ENPAM

Tipologia Ditta: Libero Professionista


E che quindi l'Impresa/Ditta **risulta regolare** ai fini del **D.U.R.C.** in quanto si è provveduto a versare regolarmente tutti i premi accessori agli Enti di cui sopra alla Data del 07/05/2014

Che:

non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate,

in Fede:

Calasetta li 07/05/2014


Dott. Davide Setzu
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO
Via G. Garibaldi, 63 - 09011 CALASETTA
Cell. 383 2502606
P.I. 02984790929 - C.F. STZDVD77E27B3540

Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità (o di un documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38, c. 3 del D.P.R. 445/2000);

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice della privacy) si informa che:

- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale;
- i soggetti o le categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/1990, gli organi dell'autorità giudiziaria;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003;
- soggetto attivo nella raccolta dei dati è la Provincia dell'Ogliastra.